

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE CULTURALE SPECIALIZZATA

CLUB ITALIANO DEL CHOW CHOW

Così come modificato dall'assemblea dei soci del 27.11.2020

ARTICOLO 1

È costituita, con atto registrato in data 19.09.2020 presso l'Agenzia delle Entrate di Gorizia, l'Associazione Culturale Specializzata denominata CLUB ITALIANO DEL CHOW CHOW. L'Associazione agisce senza perseguire fini di lucro e opera su tutto il territorio nazionale.

L'Associazione è costituita nel rispetto della normativa stabilita in materia di associazioni dal Codice civile, essa è retta dal presente statuto, dai regolamenti attuativi e dalle vigenti norme di legge in materia.

ARTICOLO 2

L'associazione ha come scopo il miglioramento genetico della popolazione, lo studio, la valorizzazione, l'incremento e la diffusione della razza Chow Chow, sia nella varietà a pelo lungo che nella varietà a pelo corto, svolgendo anche gli incarichi di ricerca e verifica eventualmente affidati dall'Enci e fornendo i necessari supporti tecnici alla Commissione Tecnica Centrale prevista dal Disciplinare del Libro Genealogico.

A tale fine l'Associazione fornirà periodicamente all'Enci, qualora si diventi soci collettivi, una relazione sulla situazione della razza unitamente agli obiettivi di selezione che intende perseguire e ai risultati ottenuti. L'Associazione mira, inoltre, a svolgere ogni più efficiente azione anche al fine di salvaguardare la razza promuovendone il rispetto cercando di tutelarla, in particolar modo da abbandoni e abusi.

ARTICOLO 3

L'Associazione potrà richiedere, nei modi e nei tempi previsti dalla normativa che regola la materia, il riconoscimento come associazione specializzata da parte dell'E.N.C.I. (Ente Nazionale della Cinofilia Italiana), del quale ne osserva fin da ora lo Statuto, i Regolamenti, le Delibere, assolvendo scrupolosamente gli incarichi che le saranno da esso eventualmente delegati, sotto l'indirizzo, vigilanza, controllo e potere di sanzione e di sostituzione dell'ENCI.

Il Club Italiano del Chow Chow riconosce quindi fin da ora il potere d'indirizzo, di vigilanza, di controllo, di sanzione in capo all'ENCI e, in particolare, eventualmente il potere dell'ENCI, qualora riconosca l'associazione, di nominare un Commissario straordinario o ad acta, nonché di adottare ogni altro provvedimento necessario in ambito associativo secondo quanto previsto dallo Statuto Sociale dell' ENCI nonché nel Regolamento di Attuazione del medesimo.

L'Associazione presterà all'ENCI piena collaborazione; in particolare, il Presidente dell'Associazione ha l'onere, qualora si divenisse affiliati:

- a) di dare riscontro, di norma entro quindici giorni, alle richieste di informazioni e chiarimenti avanzate dall'ENCI;
- b) di comunicare all'ENCI le variazioni all'elenco Soci, le variazioni delle cariche sociali, nonché ogni altra informazione di rilievo circa l'attività associativa, trasmettendo altresì gli atti adottati dall'Associazione in merito alla disciplina e organizzazione delle attività zootecniche al fine di ottenere la ratifica dall'ente stesso.

ARTICOLO 4

Per il conseguimento dei fini di cui sopra l'associazione si impegna a fornire supporto culturale e tecnico ai suoi associati per favorire la divulgazione e il miglioramento del Chow Chow e li

assiste in tutte le iniziative che abbiano un interesse generale verso gli scopi dell'associazione stessa; a tal fine, inoltre, organizza eventi culturali, convegni, incontri formativi e manifestazioni cinofile, direttamente o in collaborazione con ENCI, con le Associazioni Cinofile da questo riconosciute, oppure con altri enti o Associazioni specializzate con cui si possano sviluppare temi di interesse comune, sempre in osservanza delle disposizioni e dei regolamenti ENCI e FCI, a cui si richiederà sempre parere preventivo.

L'Associazione svolge la sua attività su tutto il territorio nazionale e, se ritenute opportune, si potranno costituire Delegazioni Periferiche allo scopo di una più diffusione capillare e per la massima valorizzazione della razza Chow Chow. La loro costituzione e attuazione è di competenza del Consiglio Direttivo.

ARTICOLO 5

L'Associazione è giuridicamente e fiscalmente considerata "Associazione culturale specializzata, ente non commerciale" e, pertanto, il presente statuto e atto costitutivo è redatto nel rispetto del codice civile.

ARTICOLO 6

L'Associazione ha attualmente sede presso il Segretario in Via I Maggio 46 - 34076 in Romans d'Isonzo (GO); ci si riserva di trasferire la sede stessa in ragione delle necessità, con la possibilità di istituire sedi operative e dipendenze anche provvisorie e transitorie in altri luoghi a seconda delle necessità.

Il trasferimento della sede compete al Consiglio direttivo e non comporta modifica allo statuto.

La durata dell'Associazione è illimitata.

ARTICOLO 7

Il patrimonio dell'Associazione è formato:

- dai beni mobili e immobili dell'associazione;
- dai residui attivi di gestione;
- da elargizioni da parte di soci o di terzi, siano essi pubblici o privati;
- da qualsiasi altro bene che sia pervenuto all'Associazione a titolo legittimo.

Le entrate dell'Associazione sono costituite:

- dalle quote annuali versate dai soci;
- dagli eventuali contributi concessi da Enti o persone fisiche o giuridiche;
- dalle attività economiche intraprese per il suo funzionamento;
- da qualsiasi altro provento pervenuto a qualsiasi titolo.

È vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione.

ARTICOLO 8

L'Associazione è aperta a tutti i cittadini italiani e stranieri in possesso dei diritti civili che abbiano interesse alla tutela, alla diffusione e al miglioramento della razza Chow Chow, che non si siano resi colpevoli di deplorable condotte di sfruttamento di cani di qualsiasi razza, abbandono o comportamenti immorali contrari allo spirito dell'associazione e alle linee guida ENCI e che non abbiano in alcun modo agevolato la diffusione di pedigree falsi.

ARTICOLO 9

Ciò premesso i soci sono coloro che, avendone fatto relativa domanda, sono stati accettati come tali dal Consiglio Direttivo.

Per far parte in qualità di socio dell'associazione occorre avanzare domanda scritta e firmata indirizzata al Presidente e convalidata dalla firma di presentazione da parte di due soci dell'associazione.

In tale domanda deve anche essere precisato che il richiedente si impegna ad accettare le norme dello statuto sociale e la disciplina relativa nonché ad osservare le disposizioni che saranno emanate dal Consiglio o dall'Assemblea.

Le domande di ammissione a socio, presentate per l'anno nel corso del quale si svolge l'elezione del nuovo Consiglio Direttivo, possono essere istruite e valutate solamente dal Consiglio Direttivo neoeletto.

L'iscrizione a socio vale per l'anno in corso e lo vincolerà per l'anno successivo qualora il socio non presenti con lettera raccomandata un formale atto di dimissioni entro il 31 ottobre. L'esercizio dei diritti sociali spetta ai soci regolarmente iscritti e in regola col versamento della quota sociale per l'anno in corso.

ARTICOLO 10

I soci si dividono in:

- a. Soci Ordinari: coloro che avendone fatto domanda sono stati accettati dal Consiglio Direttivo.
- b. Soci Sostenitori: sono gli enti e i privati che contribuiscono finanziariamente al funzionamento dell'Associazione, mediante la messa a disposizione di strutture edilizie od operative e/o un contributo finanziario, nella misura concordata con il Consiglio Direttivo.
- c. Soci Onorari: persone che abbiano acquisito particolari benemeritenze nel campo della cinofilia in generale e in particolar modo in riferimento alla razza Chow Chow. A questi non spetta diritto di voto e non sono tenuti al pagamento della quota sociale.

I diritti e doveri di tutti i soci nei confronti della società o, in conseguenza della loro appartenenza a quest'ultima, sono uguali; è diversa solo la misura della quota associativa annuale in quanto i soci sostenitori ne verseranno una maggiore in segno di tangibile appoggio delle iniziative e all'attività di sodalizio.

Non hanno diritto di voto i soci di età inferiore ai diciotto anni.

Tutte le categorie di soci hanno diritto di godere dei benefici che l'associazione stabilirà, nei limiti temporali al fine di garantire la continuità nel rapporto tra l'associazione e i propri soci e con l'eguale possibilità di partecipare alle manifestazioni dalla stessa promosse.

ARTICOLO 11

Gli Associati possono recedere in qualsiasi momento mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno indirizzata all'Associazione presso la sede legale.

Il recesso produrrà effetti dal trentesimo giorno successivo alla data di ricevimento della lettera di recesso, fermo restando l'obbligo per il recedente di adempiere a obbligazioni e oneri assunti nei confronti dell'Associazione o di terzi (nell'ambito dell'attività dell'Associazione), anteriormente alla data della comunicazione della dichiarazione di recesso.

ARTICOLO 12

La qualità di socio si perde per:

- a. dimissioni presentate entro il 31 ottobre dell'anno in corso;
- b. per morosità, che potrà essere dichiarata dal Consiglio Direttivo successivamente al primo marzo di ogni anno;

- c. per espulsione, deliberata dall'Assemblea Generale dei soci su proposta del Consiglio Direttivo;
- d. per decesso;
- e. per recesso ai sensi dell'articolo 11.

Chi, per qualsiasi causa, cessa dalla qualità di socio perde ogni diritto relativo ma non è esonerato dagli impegni assunti.

ARTICOLO 13

Sono organi dell'associazione:

- a. l'Assemblea dei soci;
- b. il Consiglio Direttivo composto dai Consiglieri eletti ed, eventualmente, da un consigliere nominato dall'ENCI;
- c. il Presidente;
- d. il Segretario e il Tesoriere;
- e. il Comitato dei probiviri;
- f. il Collegio dei sindaci;
- g. il Comitato tecnico.

ARTICOLO 14

L'Assemblea si compone di tutti gli Associati, così come definiti nell'articolo 10, in regola con il versamento delle quote sociali. Le assemblee sono tenute di regola presso la sede sociale, salva diversa determinazione del Consiglio Direttivo che verrà comunicata assieme alla convocazione della stessa. Per favorire la più ampia partecipazione alle decisioni sociali, alle assemblee dei soci sarà consentito, ove possibile per quei soci che ne faranno richiesta, il videocollegamento. Resta da preferirsi ad ogni modo la presenza agli incontri sociali.

ARTICOLO 15

In piena attuazione dei principi di uguaglianza e democraticità associativa, ogni socio ha diritto a un voto e le deliberazioni sono prese in modo palese per alzata di mano. In caso di elezioni le votazioni possono essere a scrutinio segreto.

ARTICOLO 16

Il socio può farsi rappresentare in assemblea da altro socio mediante delega scritta: le deleghe devono essere depositate dal socio cui sono intestate prima che l'assemblea abbia inizio.

Sono ammesse deleghe in originale o in copia, purché accompagnate da fotocopia del documento di riconoscimento del delegante valido e in corso. Non sono ammesse correzioni o cancellazioni sulle deleghe, né è consentito che un socio delegato possa trasferire le proprie deleghe a un altro.

Ciascun socio presente in assemblea potrà avere al massimo due deleghe.

Non è ammesso il voto per posta.

ARTICOLO 17

L'Assemblea deve essere convocata dal Presidente dell'Associazione almeno una volta l'anno, in località da designare, per l'approvazione della situazione economica e patrimoniale e per l'approvazione del programma di attività per l'anno in corso entro il 30 aprile di ciascun esercizio.

Per comprovate ragioni, il termine per l'approvazione del bilancio può essere differito dal Consiglio Direttivo nel termine di 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio.

In via straordinaria l'assemblea può, inoltre, essere convocata ogni qualvolta ne ravvisi l'opportunità il Consiglio Direttivo.

Deve, inoltre, essere convocata nel termine di 15 giorni dalla comunicazione, quando lo domandino con richiesta scritta inviata al Presidente almeno un decimo degli Associati o il Collegio Sindacale, sempre che siano specificati gli argomenti da trattare e questi rientrino nelle competenze dell'Associazione.

La convocazione è annunciata dal Presidente, o in sua mancanza dal Vicepresidente, o in sua mancanza dal Consigliere più anziano di età, con invio per posta ordinaria, o in via telematica, ai soci di lettera formale, almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

Dell'invito a partecipare dovrà esserne data pubblicità sugli organi divulgativi istituzionali, anche per forma telematica. L'avviso dovrà contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo della riunione, nonché l'elenco degli argomenti da trattare.

Qualora il Consiglio sia decaduto senza convocare assemblea tale compito spetterà al Collegio dei Sindaci.

ARTICOLO 18

L'Assemblea generale dei soci è presieduta dal Presidente, o in sua assenza dal Vicepresidente oppure, qualora questi lo richiedano, da un Consigliere o socio chiamato dai presenti a presiederla.

ARTICOLO 19

L'Assemblea Generale dei Soci si pronuncia a maggioranza di voti; in caso di parità la decisione è nulla per cui si procederà ad altra immediata votazione, la quale potrà essere anche ripetuta sino al conseguimento di un risultato di maggioranza.

Essa dovrà, prima che abbia inizio la discussione dell'ordine del giorno, qualora siano previste votazioni con schede segrete, eleggere fra i presenti tre scrutatori, cui spetta verificare la validità dei voti e il conto dei risultati.

Sulla scheda elettorale ogni socio può esprimere fino a un numero di preferenze pari al numero di cariche elettive da coprire. Tutte le candidature dovranno pervenire in forma scritta alla Presidenza almeno sette giorni prima della data stabilita per le elezioni e dovranno essere redatte e sottoscritte su apposito modulo reso all'uopo disponibile dal Club e corredate da un documento di identità del candidato.

Le deliberazioni dell'Assemblea devono risultare dal verbale redatto dal Segretario e controfirmato dal Presidente; la stesura in differita deve essere approvata dall'Assemblea.

Il Consiglio Direttivo disciplinerà i termini e le modalità di stesura del verbale. Le decisioni prese nell'assemblea rimangono sospese fino alla pubblicazione del verbale se questo verrà redatto in differita e dovrà comunque essere confermato nell'assemblea successiva.

ARTICOLO 20

L'Assemblea è validamente costituita con la presenza, di persona o per delega, della maggioranza più uno degli Associati aventi diritto di voto in prima convocazione. L'assemblea è valida in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei presenti e delibera a maggioranza dei presenti aventi diritto di voto, salvo quanto diversamente stabilito in questo Statuto.

I soci onorari possono partecipare all'assemblea e prendere la parola senza però diritto di voto.

ARTICOLO 21

L'Assemblea delibera:

- a. sull'approvazione del rendiconto finale predisposto dal Consiglio Direttivo;
- b. sul rendiconto previsionale;
- c. sull'approvazione della relazione del Consiglio Direttivo in merito all'attività svolta dall'Associazione;
- d. sull'elezione dei membri del Consiglio Direttivo;
- e. sullo statuto;
- f. sullo scioglimento anticipato dell'Associazione e sulle procedure di liquidazione;
- g. sulla nomina dei liquidatori e su tutti gli altri oggetti che, a norma di legge e di Statuto, sono riservati alla sua competenza o che siano sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo.
- h. determina l'ammontare dei contributi annuali in denaro o servizi e competenze da porre a carico degli Associati;

Per le modifiche allo Statuto, se l'assemblea è validata in seconda convocazione, è sufficiente la maggioranza più uno degli aventi diritto presenti. Le modifiche dello Statuto dell'Associazione, prima di essere presentate all'Assemblea, qualora l'associazione sia ad esso affiliata, devono essere comunicate all'ENCI per ottenere la necessaria preventiva approvazione ai sensi del Regolamento di Attuazione dello Statuto Sociale dell'Ente stesso.

Nel caso di modifiche allo statuto tutti gli organi elettivi continuano la loro attività fino alla naturale scadenza del mandato.

ARTICOLO 22

Il Consiglio Direttivo è composto di un numero di dieci, di cui nove sono eletti dall'Assemblea e uno eventualmente di nomina ENCI qualora si divenisse affiliati.

Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni solari e i suoi membri possono essere rieletti per un massimo di quattro mandati consecutivi.

Il Consigliere di nomina ENCI, ove sia presente, rimane in carica, indipendentemente dalla durata del Consiglio direttivo, fino alla successiva sostituzione da parte dell'ENCI.

Il Consiglio direttivo si riunisce almeno una volta ogni due mesi.

Nell'adozione delle delibere, in caso di parità dei voti, il voto del Presidente vale il doppio.

ARTICOLO 23

Il Consiglio Direttivo:

- a. elegge nel proprio seno un Presidente dell'Associazione;
- b. esegue le deliberazioni dell'Assemblea e alla stessa deve rispondere in caso di inadempimento;
- c. provvede all'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, adottando tutte le deliberazioni che riterrà opportune e provvedendo su ogni materia che non rientri nella competenza dell'Assemblea;
- d. delibera sull'ammissione di nuovi Associati;
- e. predispone gli atti e le deliberazioni da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- f. predispone un rendiconto finale da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- g. svolge tutte le ulteriori incombenze allo stesso attribuite dalla legge e da questo Statuto;
- h. predispone e modifica il regolamento dell'Associazione.

ARTICOLO 24

Qualora durante il triennio venissero a mancare uno o più Consiglieri per qualsiasi motivo, questi verranno sostituiti dall'Assemblea nella sua prima riunione. I membri così eletti entreranno a loro volta in carica dopo la pubblicazione del verbale e vi resteranno sino a quando vi sarebbero rimasti coloro che essi hanno sostituito.

Se venisse a mancare, invece, più della metà dei Consiglieri, l'intero Consiglio si intenderà decaduto e nessuna azione potrà più essere intrapresa.

Spetterà al Presidente, al Vicepresidente o in sua mancanza, al membro più anziano tra i consiglieri rimasti in carica, o nel caso di mancanza dei precedenti spetterà ai Sindaci, convocare entro due mesi l'assemblea per le nuove elezioni del Consiglio. I componenti non dimissionari potranno svolgere esclusivamente le azioni di ordinaria amministrazione fino alla convocazione di nuove elezioni per il rinnovo del Consiglio Direttivo.

ARTICOLO 25

Qualora vi sia fondato sospetto che i componenti del Consiglio violino lo statuto o agiscano per interessi economici personali, il comitato dei probiviri può aprire un procedimento nei loro confronti su istanza di due terzi dei soci e convocare l'Assemblea Generale per discutere della questione e intraprendere i procedimenti di vigilanza.

ARTICOLO 26

Il Presidente dell'Associazione è il legale rappresentante dell'associazione e gli spetta la rappresentanza nei confronti dei terzi e in giudizio. La carica deve essere annualmente confermata dal Consiglio nella prima assemblea utile dell'anno.

È espressione della volontà del Consiglio e non può prendere decisioni autonomamente. In caso di urgenza può assumere decisioni che, però, dovranno successivamente essere ratificate dal Consiglio Direttivo entro il termine di dieci giorni, fino a quel momento ne sarà personalmente responsabile.

Egli provvede a:

- a. nominare il Segretario dell'Associazione;
- b. a convocare e presiedere l'Assemblea degli Associati, fissandone l'ordine del giorno;
- c. a convocare e presiedere il Consiglio Direttivo, fissandone l'ordine del giorno;
- d. a convocare e presiedere il Comitato Tecnico, fissandone l'ordine del giorno in base alle istanze ricevute dai suoi componenti;
- e. a svolgere tutte le incombenze a lui attribuite dalla legge, da questo Statuto o dal Consiglio Direttivo.

In assenza o impedimento del Presidente, le sue funzioni sono svolte dal Vicepresidente o, in subordine, dal Segretario o da altra persona delegata. Le deleghe devono risultare da atto scritto.

In caso di sue dimissioni spetta al consiglio disporre la nomina di un nuovo Presidente nella prima riunione utile convocata dal Vicepresidente più anziano d'età se ve ne fossero due, o in sua mancanza dal consigliere più anziano d'età.

ARTICOLO 27

Il Segretario è eletto dal Presidente, con parere favorevole del Consiglio, ed è scelto tra i componenti del Consiglio o tra i soci e svolge anche le funzioni amministrative ed eventualmente contabili, se non viene nominato un tesoriere.

Il tesoriere è eventualmente eletto dal Presidente, con parere favorevole del Consiglio, ed è scelto tra i componenti del Consiglio o tra i soci e svolge funzioni contabili e fiscali.

Delle funzioni contabili e fiscali il segretario o il tesoriere, ove nominato, devono periodicamente rendere conto all'intero Consiglio Direttivo e, di riflesso, questo deve rendere conto ai soci in occasione delle Assemblee o tutte le volte che questi ne facciano richiesta.

Se non fanno parte del Consiglio Direttivo, il Segretario e il Tesoriere partecipano alle riunioni del Consiglio Direttivo, alle quali devono essere sempre invitati; il loro sarà sempre solo un parere di indirizzo, spetterà poi al Consiglio Direttivo assumere tutte le decisioni, anche in materia amministrativa e contabile.

In caso di dimissioni o decadenza del Consiglio Direttivo o di nomina di un Commissario, anche il segretario e il tesoriere, s'intenderanno decaduti ma potranno validamente operare fino alle elezioni del nuovo Consiglio per gli atti di sola ordinaria amministrazione e per il passaggio delle consegne.

ARTICOLO 28

Ogni socio, anche se riveste cariche in seno all'Associazione, è tenuto a rispettare il Presente Statuto, lo statuto dell'ENCI, il relativo regolamento di attuazione le disposizioni dell'assemblea e del consiglio, tutti i regolamenti dell'ENCI nonché le regole della deontologia e correttezza sportiva.

Ogni socio è soggetto alle decisioni dei Probiviri dell'Associazione, nonché alle decisioni delle commissioni di disciplina dell'ENCI.

La giustizia disciplinare di primo grado è amministrata dalla Commissione di Disciplina di prima istanza dell'ENCI nelle ipotesi previste dal regolamento di attuazione dello statuto ENCI, nell'ipotesi in cui l'associazione sia ad essa affiliata.

Il Socio che trasgredisca a tali obblighi o che con il suo comportamento venga ad arrecare danno morale o materiale all'Associazione, è passibile di sanzioni disciplinari che vengono deliberate dal Collegio dei Probiviri.

Questo è formato da tre membri effettivi e da due supplenti, eletti dall'Assemblea Generale fra i Soci che non ricoprono già la carica di Consigliere.

Durano in carica tre anni solari e possono essere rieletti. Almeno uno dei membri effettivi dovrà essere, preferibilmente, competente di materie giuridiche.

In caso di dimissioni o decadenza del Consiglio Direttivo o di nomina di un Commissario, anche il Comitato dei probiviri si intenderà decaduto, ma potrà validamente operare fino all'elezioni dei nuovi componenti.

Qualsiasi decisione di carattere disciplinare a carico di un Socio deve essere adottata a maggioranza e con la presenza di tre membri del Collegio dei Probiviri. Qualora un membro effettivo non potesse assistere alla riunione, sarà sostituito dal membro supplente.

In caso di dimissioni di uno dei membri effettivi del Collegio dei Probiviri questi sarà sostituito dal supplente sino alla prima riunione dell'Assemblea che provvederà alla nomina definitiva e alla elezione di un nuovo supplente.

Le denunce a carico di un Socio devono essere avanzate per iscritto e indirizzate al Consiglio Direttivo che le inoltrerà senza indugio al Collegio dei Probiviri, il quale si pronuncerà, a sua volta, con lodo scritto e motivato dopo aver contestato all'interessato l'addebito rivoltogli, dandogli un termine di almeno quindici giorni per produrre le proprie giustificazioni e dopo aver sentito il Presidente dell'associazione.

Il Consiglio Direttivo procederà all'attuazione del lodo emesso dai Probiviri, se non è stato appellato davanti alla Commissione di Disciplina di seconda istanza dell'ENCI, sempre qualora l'associazione sia ad essa affiliata.

I provvedimenti disciplinari che il Collegio dei Probiviri può adottare a carico di un Socio dell'associazione sono i seguenti:

- a. l'ammonizione semplice;

- b. la censura;
- c. la sospensione fino ad un massimo di tre anni;
- d. l'espulsione.

In casi di particolare gravità che comportino l'espulsione di un Socio, il Collegio dei Probiviri avanzerà la proposta motivata di tale provvedimento all'Assemblea Generale dei Soci che si pronuncerà in via definitiva.

I provvedimenti disciplinari presi dall'ENCI a carico di un Socio membro dell'Associazione saranno adottati anche da questa.

Qualora l'associazione sia affiliata all'ENCI, le decisioni dei Probiviri dell'Associazione saranno appellabili davanti alla Commissione di Disciplina di seconda istanza dell'ENCI mediante ricorso scritto, sottoscritto personalmente dall'appellante o dal suo procuratore, da inviarsi a mezzo raccomandata A/R nel termine perentorio di trenta giorni dalla ricezione della comunicazione della decisione, ai sensi del Regolamento di attuazione dello Statuto Sociale dell'ENCI, in alternativa sarà competente l'Assemblea generale dei soci.

L'Associazione ottempera e dà esecuzione alle decisioni assunte nei confronti dei propri Soci dalle Commissioni di Disciplina di prima e seconda istanza dell'ENCI.

In caso di mancanze gravi il Consiglio Direttivo potrà, in via provvisoria, sospendere direttamente il socio dall'esercizio dei diritti sociali in attesa che i probiviri, ai quali dovrà senza indugio essere trasmessa la denuncia, abbiano a pronunciarsi definitivamente.

ARTICOLO 29

La sorveglianza amministrativa e contabile è affidata a un collegio dei sindaci composto di tre membri eletti dall'assemblea generale dei soci, i quali durano in carica tre anni solari e possono essere rieletti.

L'organo resta in carica anche in caso di decadenza del Consiglio Direttivo.

L'Assemblea Generale dei Soci procederà anche alla nomina di un Sindaco supplente. Almeno uno dei membri dovrà, possibilmente, essere esperto in materia contabile.

Nella sua prima riunione sarà eletto anche un Presidente del collegio dei Sindaci tra i tre componenti effettivi.

I Sindaci hanno la facoltà di partecipare alle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, con semplice eventuale voto consultivo, alle quali debbono sempre essere invitati.

Il Collegio dei sindaci si riunisce convocato dal proprio Presidente tutte le volte che questo lo ritenga opportuno o su richiesta di un singolo Sindaco.

Il Collegio dei Sindaci:

- a. esercita tutti i compiti attribuiti per legge;
- b. controlla i dati del bilancio e del rendiconto consuntivo dell'Associazione;
- c. verifica la regolarità degli atti amministrativi e l'esattezza delle relative scritture contabili;
- d. in generale vigila sull'andamento dell'amministrazione con la facoltà di prendere in esame tutti gli atti e i documenti di ufficio necessari per l'espletamento del suo compito.

Deve, inoltre, compiere la verifica dell'esistenza di cassa e dei valori comunque custoditi presso l'Associazione e deve accertare annualmente l'effettiva consistenza dei beni di proprietà dell'Associazione, vistando il relativo inventario.

Dell'esito delle proprie operazioni il Collegio redige regolare verbale da iscriversi in apposito registro.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti.

Al Collegio dei sindaci devono essere presentati il bilancio e i rendiconti con tutti gli allegati, almeno un mese prima della convocazione dell'Assemblea ordinaria, per la compilazione della relazione.

In caso di dimissioni o perdita della qualità di socio di uno dei membri effettivi del collegio sindacale, questi verrà sostituito dal supplente e questi a sua volta verrà reintegrato alla prima assemblea utile.

ARTICOLO 30

Il Consiglio Direttivo può istituire il comitato tecnico composto da almeno quattro membri e sarà così costituito:

- a. dal Presidente dell'associazione o da un Consigliere da lui delegato;
- b. da allevatori con affisso di comprovata esperienza nominati dal Consiglio Direttivo;
- c. da persone, anche esterne all'associazione, con comprovata esperienza nella razza e nella cinofilia in genere o con specifiche competenze anche in campo veterinario.

I componenti del Consiglio direttivo non facenti parte del comitato tecnico, ma titolari di allevamento con affisso riconosciuto ENCI, possono partecipare alle riunioni del Comitato tecnico senza diritto di voto.

Possono fare parte del comitato tecnico anche i soci onorari.

Essi durano in carica tre anni e possono essere riconfermati; qualora durante il triennio venissero a mancare per dimissioni o per altre cause uno o più membri del Comitato Tecnico, spetta al Presidente dell'Associazione richiederne la sostituzione al Consiglio Direttivo.

In caso di dimissioni del Consiglio Direttivo o di nomina di un Commissario, anche il Comitato Tecnico s'intenderà decaduto: la sua ricomposizione sarà disposta successivamente dopo l'elezione del nuovo Consiglio e secondo le norme del presente Statuto.

Il Comitato Tecnico ha il compito di indirizzare il Consiglio e i Soci verso il raggiungimento di quei risultati che rappresentano gli scopi zootecnici dell'associazione. Tutte le iniziative rivolte al miglioramento della razza in Italia, al controllo degli allevamenti, all'individuazione e all'impiego dei migliori riproduttori, alla preparazione degli allievi giudici, allo svolgimento delle manifestazioni, ecc. rientrano nella competenza del Comitato Tecnico il quale, dopo essersi pronunciato al riguardo, sottoporrà al Consiglio le proprie conclusioni ed i propri suggerimenti.

Spetta in ogni caso al Consiglio Direttivo pronunciarsi definitivamente sulle proposte così formulate dal Comitato Tecnico e, per quanto possibile, attuarle rendendosi anche interprete delle medesime eventualmente presso l'ENCI e i suoi organi competenti.

ARTICOLO 31

È prevista la possibilità di istituire un Comitato Scientifico e un comitato degli Allevatori, che potranno affiancare il Comitato Tecnico, i cui compiti e la cui composizione verranno eventualmente stabiliti dal Consiglio Direttivo in separato regolamento attuativo del presente statuto.

ARTICOLO 32

Oltre i libri e le scritture contabili previsti dalla normativa fiscale, in quanto applicabile, l'Associazione deve tenere in formato elettronico:

- a. Libro degli Associati;
- b. I Libri dei Verbali dell'Assemblea Soci;
- c. Il Libro dei Verbali del Consiglio Direttivo;
- d. Il Libro dei Verbali dei Sindaci

I verbali del Consiglio e dell'assemblea sono pubblici e sono a disposizione di tutti i soci che ne possono richiedere copia telematica.

ARTICOLO 33

L'Associazione si scioglie con delibera adottata con la maggioranza dei due terzi degli Associati e per ogni altra causa prevista in modo cogente dalla legge.

ARTICOLO 34

Addivenendosi per qualsiasi ragione allo scioglimento dell'Associazione, l'Assemblea determinerà le modalità della liquidazione e nominerà un liquidatore fissandone i poteri, anche per quanto riguarda la destinazione dei fondi residuali, e il compenso qualora si trattasse di persona estranea all'Associazione.

In caso di scioglimento dell'associazione il patrimonio residuo, pagati tutti i debiti, verrà devoluto ad altra associazione avente finalità analoga, salvo diversa devoluzione imposta dalla legge.

ARTICOLO 35

L'anno associativo va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno e coincide con l'anno solare.

ARTICOLO 36

Tutte le cariche in seno all'Associazione sono gratuite.

ARTICOLO 37

Il presente statuto, dopo l'approvazione dell'assemblea generale dei soci, entra in vigore con effetto immediato.

ARTICOLO 38

Il Consiglio può provvedere alla stesura di regolamenti per disciplinare la vita associativa del Club.

È richiesto che detti regolamenti vengano ratificati dall'assemblea entro 30 giorni dalla loro approvazione in seno al Consiglio Direttivo.

I regolamenti restano in vigore indipendentemente dalla durata del Consiglio Direttivo.

Letto, approvato e sottoscritto dall'Assemblea dei Soci del 27.11.2020